



AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE N. A01

AVVISO

“PROGRAMMA REGIONALE DI ASSEGNI DI CURA E VOUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E PERSONE CON DISABILITÀ”

Il direttore generale in esecuzione del proprio provvedimento n. 429 del 20/11/2024.

Visto l'Allegato B “Programma regionale di assegni di cura e voucher per anziani non autosufficienti e persone con disabilità” ai sensi della Delibera Giunta Regione Campania n. 121 del 14/03/2023 e successive modifiche ed integrazioni di cui alla DGRC n. 70 del 22/02/2024;

Premesso:

Che gli assegni di cura costituiscono una forma di assistenza sociale domiciliare indiretta, assicurata dagli Ambiti Territoriali attraverso erogazioni finanziarie in favore delle persone Anziane non autosufficienti ovvero delle persone con disabilità assistite a domicilio, in sostituzione di prestazioni professionali domiciliare per la parte e per le prestazioni di competenza del sistema di welfare sociale, prioritariamente in integrazione con prestazioni di natura sanitaria da erogarsi a cura del SSR, qualora necessarie;

Che i voucher per l'assistenza analogamente costituiscono una forma di assistenza sociale domiciliare indiretta, assicurata dagli Ambiti territoriali a persone non autosufficienti ovvero con disabilità assistite a domicilio, attraverso il rilascio di buoni e erogazioni finanziarie per l'acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare per la parte e per le prestazioni di competenza del sistema del welfare, prioritariamente in integrazione con prestazioni di natura sanitaria da erogarsi a cura del SSR, qualora necessarie.

Che gli Assegni di cura e i voucher sono riconosciuti e rilasciati entro le disponibilità finanziarie di cui dispone l'Ambito sociale territoriale.

Considerato:

Che gli assegni di cura o i voucher concorrono prioritariamente alla realizzazione dei P.A.I. di “Cure Domiciliari” ex D.G.R. n. 41/2011, definiti dalle U.V.I. distrettuali sulla base di una valutazione multidimensionale del bisogno assistenziale. In tal caso sostituiscono le ore di prestazioni di “assistenza tutelare” garantite dall'OSS di competenza dell'Ambito Territoriale e costituiscono la quota di spesa sociale dei piani di assistenza individualizzati/P.A.I. delle Cure Domiciliari Integrate.

Che il PAI o Progetto personalizzato deve prevedere le prestazioni di cui necessita la persona beneficiaria e che vengono sostituite con l'Assegno o con il voucher. L'intervento (Assegno ovvero Voucher) deve essere previsto nel PAI (Piano Assistenziale Individualizzato) redatto in Unità di Valutazione Integrata con la presenza necessaria della componente dell'Ambito sociale territoriale, a seguito di valutazione multidimensionale. Presuppongono pertanto la presa in carico da parte del sistema dei servizi territoriali integrati.

Che le prestazioni sostituibili o acquistabili con l'Assegno o con il Voucher sono quelle professionali previste per i servizi denominati di "Assistenza domiciliare integrata con i servizi sanitari" e "Assistenza domiciliare socio-assistenziale" di cui al Catalogo dei servizi sociali di cui alla DGR n. 107 del 2014 e per il primo caso dalla DGR n. 41/2011 e DCA n. 1/2013 che la denomina "Cure domiciliari integrate", di competenza del sistema di welfare territoriale (con esclusione quindi di quelle di aiuto infermieristico).

Che gli Assegni di cura e i voucher non sono riconosciuti quali forme di sostegno al reddito o di contributi economici.

Considerato, altresì:

Che possono accedere agli Assegni di cura o ai Voucher previsti dal Programma regionale nelle modalità disciplinate in allegato B di cui alla DGRC n. 121 del 14/03/2023 e successive modifiche ed integrazioni di cui alla DGRC n. 70 del 22/02/2024, le persone Anziane (quindi sopra il 65 anni d'età) non autosufficienti o persone in condizione di disabilità residenti nell'Ambito Territoriale e per le quali le U.V.I. distrettuali abbiano già effettuato una valutazione multidimensionale, e per il quali viene redatto un P.A.I. o Progetto personalizzato.

Le procedure di accesso agli assegni di cura e voucher risultano essere le medesime previste per le Cure Domiciliari ex D.G.R. n. 41/2011, disciplinate dal Regolamento per l'accesso e la erogazione dei servizi sociosanitari ex art. 41 L.R.11/2007, allegato al Piano di Zona, per tutte le persone non autosufficienti che pur in assenza di disabilità motoria, necessitano di assistenza continuativa.

Nel caso in cui una persona o un suo familiare o caregiver di riferimento si rivolga al Segretariato Sociale o ai Servizi Sociali dell'Ambito Territoriale, l'assistente sociale effettua una decodifica della domanda di assegno di cura o voucher per definirne l'appropriatezza attraverso una valutazione delle condizioni sociali del richiedente e del suo contesto familiare, abitativo, economico etc. anche mediante visita domiciliare e acquisizione delle informazioni e delle certificazioni necessarie.

Che le condizioni di disabilità gravissima sono individuate in UVI attraverso la somministrazione delle scale di valutazione indicate nell'Allegato 1 D.M. del 26/9/2016 alle quali si fa espresso rinvio, assumendo i punteggi /parametri fissati all'art.3 comma 2 sopra riportati. Per le persone di cui alla lettera i) rilevano i criteri indicati nell'Allegato 2 del D.M. del 26/9/2016, ai quali si fa espresso rinvio.

Che gli interessati possono essere ammessi agli assegni di cura e voucher entro le disponibilità finanziarie di cui dispone l'Ambito territoriale sulla base di criteri di priorità di ammissione che stabiliscono come prioritario il soddisfacimento della platea di utenti definita dalle persone con disabilità gravissima. Avendo garantito prioritariamente tale platea, nei limiti delle risorse nella disponibilità dell'Ambito, è possibile l'ammissione al programma delle persone con disabilità grave.

Fermo restando la priorità, nel perimetro di ciascuna condizione, "gravissima" o "grave", qualora necessario, al fine di graduare le richieste, sono considerate le condizioni sociali ed economiche svantaggiate della persona interessata valutate attraverso la Scheda di Valutazione Sociale (allegato C SVAMA e SVAMDI e con ISEE più basso).

Richiamato:

Che gli importi dell'assegno di cura e del voucher sono fissati di norma salvo le condizioni sotto indicate ai punti denominati "Riduzioni" e "Maggiorazioni" in due importi mensili massimi:

- € 1.200,00 mensili per tutte le persone non autosufficienti con alto carico assistenziale o con disabilità gravissima valutate dalle U.V.I. con gli strumenti consueti (SVAMA o SVAMDI ex DGR n. 323 e 324 del 03/07/12), con le schede di valutazione approvate con D.M. 26/09/2016 Allegato 1 e 2, e con ogni eventuale altro strumento valutativo atto a completare la valutazione multidimensionale secondo quanto ritengano i professionisti delle UVI;

- € 600,00 mensili per tutte le persone anziane non autosufficienti con basso carico assistenziale o con disabilità grave valutate dalle UVI con gli strumenti consueti SVAMA o SVAMDI ex DGR n. 323 e 324 del 03/07/12), con le schede di valutazione approvate con D.M. 26/09/2016 All 1 e 2, e punteggi sotto le soglie ivi fissate e con eventuale ogni altro strumento valutativo atto a completare la valutazione multidimensionale secondo quanto ritengono i professionisti delle UVI.

Riduzioni: in coerenza, degli indirizzi de PNNA relativamente alla modulazione dei benefici indiretti, l'importo massimo dell'Assegno di Cura o Voucher è ridotto dall'Ambito del 40% nei seguenti casi:

- a. Il beneficiario abbia un ISEE sociosanitario superiore a € 20.000,00 o € 35.000,00 se si tratti di minori;
- b. Il beneficiario riceve altre prestazioni di assistenza sociale o sociosanitaria (che comunque alleggeriscono il carico di cura della famiglia e il bisogno di acquisire prestazioni di aiuto domiciliare) anche non domiciliare (es. diurna, esclusa residenziale);

Nel caso in cui ricorrano 2 delle condizioni sopra elencate l'Assegno o il Voucher è ridotto di un ulteriore 10%.

Maggiorazioni: l'importo massimo dell'assegno di cura o del voucher è incrementato dall'Ambito del 10% solo per alcune tipologie di disabilità gravissima con supporto alle funzioni vitali che non usufruiscono di altre forme di assistenza. Si tratta delle condizioni misurate con le scale:

- a) Persone in condizione di coma, Stato vegetativo (SV) oppure Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS) ≤ 10
- b) Persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva (24/7)

C) Ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche.

Che qualora l'utente necessiti di un periodo di ricovero, è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Ambito Territoriale e l'erogazione dell'assegno di cura non sarà sospesa se tale periodo non supera i 30 giorni. Oltre tale termine, l'Ambito disporrà la sospensione dell'assegno che potrà essere riattivato in ogni caso solo al rientro a domicilio. In caso di decesso, l'Ambito disporrà l'interruzione dell'assegno o del voucher a partire dal mese successivo al decesso. I familiari o gli eredi del deceduto non avranno alcun titolo di diritto sull'assegno o voucher;

Dato atto:

Che gli assegni di cura o i voucher sono erogati per la durata di 12 mesi eventualmente prorogabili in presenza della copertura finanziaria necessaria.

Che la Regione Campania per la realizzazione del Programma Assegni di Cura e Voucher Campania destina periodicamente ai Comuni capofila e ai Consorzi di Ambito Territoriale le risorse vincolate a carico del Fondo non Autosufficienza per la realizzazione di progetti di Ambito.

Che esaurite le risorse finanziarie disponibili per l'assegno di cura o voucher, l'ambito territoriale provvede a darne comunicazione all'interessato attivando le prestazioni professionali dell'assistenza domiciliare o comunque idonee all'assistenza della persona con disabilità o non autosufficiente, garantendo la continuità della presa in carico attraverso l'alternanza tra assegno di cura o voucher e prestazioni domiciliari, in particolar modo degli OSS per le cure domiciliari.

Rende noto

Che entro la disponibilità effettiva delle risorse stanziare dalla Regione Campania per la realizzazione del Programma Assegni di Cura e Voucher, l'Ambito Territoriale Sociale A01:

- a) garantisce la continuità assistenziale del PAI per coloro che sono già ammessi al beneficio degli assegni di cura prorogandone la durata anche oltre i 12 mesi.
- b) ove siano esaurite le risorse finanziarie disponibili per l'assegno di cura o voucher, provvede a darne comunicazione agli interessati attivando le prestazioni professionali dell'assistenza domiciliare o comunque idonee all'assistenza della persona con disabilità o non autosufficiente, garantendo la continuità della presa in carico mediante l'alternanza tra assegno di cura o voucher e prestazioni domiciliari, in particolar modo degli OSS per le cure domiciliari;
- c) di ammettere ai benefici l'assegno di cura o voucher, entro le disponibilità finanziarie di cui l'Ambito territoriale dispone, prioritariamente la platea di utenti definita dalle persone con disabilità gravissima. Avendo garantito prioritariamente tale platea, nei limiti delle risorse nella disponibilità dell'Ambito, è possibile l'ammissione al programma delle persone con disabilità grave. Sono considerate prioritarie le persone con punteggi più alti, e con condizioni sociali ed economiche svantaggiate della persona interessata valutate attraverso la Scheda di Valutazione Sociale (allegato C SVAMA e SVAMDI e con ISEE più basso);
- d) ciascun beneficiario, dalla data della valutazione UVI, provvede a consegnare semestralmente all'Ambito territoriale, la documentazione delle spese ammissibili, fornendo copia della idonea documentazione giustificativa come previsto dalla norma regionale, pena la decadenza dal beneficio. Saranno ritenute ammissibili esclusivamente le somme relative a spese direttamente riconducibili al non autosufficiente assistito, ovvero allo stesso intestate. L'Ambito, con controlli a campione e anche con visite domiciliari del Servizio Sociale e delle Polizia municipale, verifica l'effettiva assistenza al beneficiario e la documentazione prodotta. Può eventualmente avviare procedimento amministrativo per dichiarare la decadenza dal beneficio in caso ravvisi gravi irregolarità o difformità da quanto programmato;
- e) i beneficiari devono fornire la documentazione necessaria a dare prova della spesa ammissibile che sostengono, fino alla concorrenza di almeno il 70% dell'importo dell'Assegno o Voucher, attraverso:
 - contratti di lavoro;
 - incarichi professionali anche temporanei;
 - voucher INPS per l'acquisto di servizi di cura;
 - ricevute di pagamento;
 - bonifici bancari;
 - fatture e/o scontrini parlanti;
 - bollettini con attestazioni di pagamento;
- f) relativamente ai Voucher sono gli enti accreditati fornitori a documentare l'effettuazione delle prestazioni previste nel PAI, con documentazione controfirmata dal beneficiario.

Ariano Irpino, 20/11/2024

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo Solomita